



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Oggetto: D.L. 18/2020 emergenza covid-19; Art 83 linee guida settore civile

Il Presidente del Tribunale di Torino

adotta

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI “URGENTI” EX ART. 83, COMMA 3° LETT. A) D.L. 18/2020 (SETTORE CIVILE)

INTRODUZIONE

La presentazione di queste linee guida rappresenta anche un'ulteriore occasione di riflessione per tutti gli operatori la cui attività è connessa agli Uffici Giudiziari.

Va rimarcato che il presente documento è stato discusso elaborato e condiviso senza riserva alcuna da tutti i Presidenti di Sezione civili sia da un punto di vista interpretativo, che da un punto di vista gestionale e ciò rappresenta ulteriore elemento di rassicurazione rispetto alla correttezza delle scelte.

Interpretazione

Pur nella sua specificità, la normativa emessa per gli Uffici è inserita in un generale contesto normativo emergenziale (allo stato per giustizia vigente fino al 15 aprile 2020) di una cristallina chiarezza.

Il senso indiscutibile della normativa ha una premessa implicita:

gli Uffici Giudiziari - come tutti - devono cooperare a diminuire la mobilità ed aumentare il distanziamento sociale garantendo nel contempo gli interessi urgentissimi e indifferibili.

Nel settore civile la molteplicità delle situazioni ha impedito una costruzione schematica e, salvo per limitatissime categorie, ha rimesso alla valutazione caso per caso molto restrittiva. Il settore civile, come è noto -specie sul Tribunale di Torino-, è molto sviluppato sulla informatica, ma la possibile utilizzazione dell'informatica in questo periodo non dà alcuna facoltà di valutare in modo diverso e aumentare i procedimenti da gestire, ma è bensì solo un mezzo per evitare o diminuire, nei procedimenti non sospesi,



un aumento di mobilità ed una diminuzione di distanziamento sociale. L'espressa volontà legislativa in questo momento è di non tenere in considerazione le problematiche che potranno derivare da questo fermo, ma di affrontarle solo nel secondo periodo. Ciò perché, in questo periodo, rimettere agli Uffici o ai singoli una valutazione sull'irrilevanza di talune attività in ordine allo scopo tendenziale di azzeramento della mobilità e di massimo distanziamento sociale, potrebbe essere pericoloso, in quanto taluni, pochi o tutti potrebbero fare valutazioni scorrette.

Gestione

- Il provvedimento assunto in via di urgenza ed immediato già al 18 marzo 2020, che interdice i depositi sul PCT ove la parte non deduca l'urgenza, è essenziale. Ed invero i flussi di atti esterni sul Tribunale di Torino sono ampiamente superiori a n.1000 al giorno e normalmente gestiti da non meno di n.10 operatori in via esclusiva. La prevista doverosa presenza di presidio di n.2 persone implica, secondo elementari calcoli aritmetici, che in ogni giorno se ne potrebbero accettare n.200/1000 e che pertanto al primo giorno della seconda settimana ne avremmo accettati 1000/5000, al primo giorno della terza settimana 2000/10000, al primo giorno della quarta settimana 3000/15000, al primo giorno della quinta settimana 4000/20000, al primo giorno della sesta settimana 5000/25000. Sostanzialmente avremmo esaurito i depositi della prima settimana dopo un mese. E' pertanto evidente che un deposito incontrollato non consentirebbe minimamente una corretta gestione delle urgenze.

- parimenti, e per gli stessi motivi, è necessario il blocco dei depositi di atti dei Magistrati afferenti procedimenti non sospesi. In relazione all'elevatissimo (quasi totale) grado di informatizzazione sul settore civile del Tribunale di Torino, i Magistrati potrebbero depositare un elevatissimo numero di provvedimenti. Ma a tali depositi dovrebbe conseguire un'attività di Cancelleria che la costituzione di meri presidi non è in grado di gestire. In buona sostanza l'elevatissima informatizzazione del Tribunale anche sotto questo aspetto porterebbe, anche a livello di atti interni, al contrario di quel che si ritiene, ad una situazione fuori controllo di migliaia di atti Magistrati in attesa di accettazione con il concreto rischio di pregiudicare la puntuale gestione di quelli afferenti le urgenze.

Può pertanto essere consentito il deposito solo di eventuali provvedimenti da depositare che per legge o dichiarazione del Giudice sarebbero stati non sospesi se assunti nel regime emergenziale quali, a mero titolo di esempio, ordinanze presidenziali urgenti come infra specificato in materia di famiglia. L'elevato grado di informatizzazione sarà in realtà il mezzo con cui il Tribunale alle fine del periodo emergenziale si sforzerà riprendere rapidamente, ma ordinatamente la normale attività.

Premessa

Il presente provvedimento disciplina le modalità di gestione e di trattazione delle cause per cui non opera la sospensione prevista dall'art. 83, comma 2° D.L. 18/2020.

Esso presuppone i provvedimenti già adottati con decreto di questa Presidenza in data 18 marzo 2020.

L'efficacia temporale del presente provvedimento è limitata (salvo proroghe) al periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2°, e dunque fino al 15 aprile 2020.

I procedimenti da trattare

Le cause per cui non opera la sospensione sono:

- a) quelle analiticamente richiamate nella prima parte dell'art. 83, comma 3° lettera a) D.L. 18/2020;
- b) quelle rientranti nella "clausola di chiusura" di cui all'ultima parte del medesimo comma 3°, cioè *"tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti"*.

Pur non potendo dare indicazioni esaustive e tassative sulla individuazione di questi ultimi procedimenti, va richiamata – in una prospettiva di interpretazione teleologica – la *ratio* della norma, che fa prevalere lo stato di emergenza sanitaria nazionale legato all'epidemia da Covid-19 su ogni altro interesse, salve limitate eccezioni. Si potranno quindi considerare “urgenti” i procedimenti in cui il rinvio della trattazione possa arrecare un grave e irreparabile danno, da valutarsi in concreto, a diritti fondamentali (p. es. salute, casa di abitazione, sopravvivenza dell'attività di impresa).

La valutazione dell'urgenza – entro l'orizzonte temporale del presente provvedimento – va fatta anche tenendo conto del fatto che il D.L. 18/2020 ha sospeso i procedimenti esecutivi in genere fino al 15 aprile 2020 ex art.83 secondo comma 6 D.L. 18/2020 e l'esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art.103 comma sesto D.L. citato fino al 30 giugno 2020-

IN PARTICOLARE: La materia di famiglia

I procedimenti da trattare in materia di famiglia

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett a) prima parte del D.L. 18/2020 , senza la pretesa di assoluta completezza, vengono in considerazione:

- cause aventi ad oggetto richiesta di alimenti (artt. 433, 446 c.c.), atteso che la locuzione “obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia” che giustifica la deroga al regime generale di sospensione e rinvio d'ufficio, va interpretata, per coerenza con l'esigenza di rigoroso contrasto dell'epidemia COVID-19 e quindi di garantire un sufficiente distanziamento delle persone all'interno del Tribunale, in senso strettamente letterale, nel senso di richieste di alimenti di persone in stato di bisogno (non di assegno di mantenimento per i figli o il coniuge, su cui *infra*);
- cause di interdizione o inabilitazione nei soli casi nei quali viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto dell'interdicendo non risulti di per sé incompatibile con età e salute della persona;
- richieste di ordini di protezione (art. 342 bis seg. c.c.) ;
- procedimenti presidenziali monitori ex art 316 bis c.c. nei confronti di ascendenti o di terzi obbligati (se aventi ad oggetto domanda di alimenti);
- nulla osta al trapianto di rene ex art. 2 legge 458/1967.

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett a) ultima parte del D.L. 18/2020, senza pretesa di completezza, andranno particolarmente valutate le urgenze delle udienze presidenziali di separazione e divorzio giudiziali e le prime udienze nei procedimenti in materia di figli minori nati fuori dal matrimonio in ipotesi di mancanza di ogni regolamentazione nei casi in cui la crisi familiare si manifesta con modalità di particolare conflittualità o grave indigenza economica, i casi in cui il contenzioso sia particolarmente elevato e abbia ad oggetto l'affidamento, il collocamento abituale e la frequentazione di figli di minore età (impedimento delle visite del genitore che non coabita, mancata riconsegna del minore, esposizione del minore a grave violenza assistita, abusi, maltrattamenti o gravi trascuratezze) o ricorrano impellenti necessità di tipo economico (famiglie monoreddito in stato di bisogno).

Non si ravvisano pertanto in generale i presupposti dell'indifferibilità nelle cause di separazione consensuale, divorzio a domanda congiunta o ricorsi congiunti per l'affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio e neppure si ritengono urgenti, nel periodo considerato, le cause civili ordinarie, le azioni di stato, le domande di adozione di maggiorenne, quelle di rettificazione di sesso (eccezion fatta per la documentazione di esigenze eccezionali).

Per quanto concerne la richiesta di provvedimenti cautelari, ricorsi con richiesta di provvedimenti fondati sugli artt. 709 ter c.p.c., 156 c.c. e analoghi, saranno fissati e trattati solo in caso di indifferibilità assoluta (ad esempio gravi contrasti su interventi sanitari, trasferimenti scolastici e simili).

IN PARTICOLARE :Sezione Nona materia immigrazione e Giudice Tutelare

Rientrano certamente nei procedimenti non sospesi

- TSO
- interruzioni volontarie della gravidanza
- udienze al CPR per le convalide e le proroghe di trattenimenti e di allontanamenti
- previa valutazione le richieste di sospensione e altre istanze cautelari nella materia di immigrazione.

Per quanto concerne le istanze in materia di Giudice Tutelare, la rilevanza dei flussi impone un sistema semplificato che dia per implicita la dichiarazione di urgenza laddove il Giudice provveda.

Si forniranno specifici suggerimenti ai Giudici per la conseguente gestione telematica.

Si stanno predisponendo con i servizi informatici i collegamenti per udienza da remoto in aula 24 e 25 per le udienze su CPR anche per i GdP e le altre udienze di competenza della Sezione.

Per quanto concerne eventuali giuramenti di professionisti, conformemente a quanto previsto *infra* per i CTU, si effettueranno per via telematica; per quanto concerne i non professionisti è autorizzata ogni modalità che consenta al tutore o amministratore di non accedere.

Richiesta di trattazione urgente

La valutazione in merito all'urgenza di trattazione può essere fatta su istanza di parte o d'ufficio.

Per i procedimenti già calendarizzati fino al 15 aprile i Presidenti di sezione hanno già individuato – previa consultazione dei giudici – tutte le cause che richiedono urgente trattazione, indipendentemente dalla presenza di istanza di parte in tal senso. La comunicazione alle parti della trattazione e delle sue modalità è disciplinata *infra*. Ove la parte volesse sollecitare una rivalutazione invierà una istanza ad hoc con atto in corso di causa flaggando la urgenza con motivazione specifica in ordine alle ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Per i procedimenti di nuova instaurazione l'urgenza sarà valutata d'ufficio e la eventuale richiesta di trattazione urgente dovrà essere contenuta nel corpo dell'atto con motivazione specifica in ordine alle ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In ogni caso dovrà essere flaggata urgenza del deposito per consentirne la individuazione.

Si rammenta che, in ragione degli assai più stringenti criteri della normativa di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 rispetto alla definizione di urgenza, ciò vale anche: per i procedimenti cautelari, per le istanze di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., per le istanze di sospensione del titolo nelle opposizioni a precetto, per le istanze di sospensione dell'esecuzione nei procedimenti di opposizione all'esecuzione immobiliare o mobiliare, per le istanze di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., per le istanze di sospensione della delibera (condominiale o assembleare) impugnata, per le istanze di sospensione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 di cartelle esattoriali e avvisi di addebito.

Anche la richiesta di emissione di provvedimento *inaudita altera parte* non equivale alla richiesta di trattazione urgente ai fini dell'art. 83 D.L. 18/2020.

Dichiarazione di urgenza

Se la richiesta di trattazione urgente è stata depositata con le modalità sopra indicate, il presidente o il giudice emerteranno un provvedimento (di accoglimento o di rigetto) su questa istanza.

La dichiarazione d'urgenza per le cause non ancora assegnate al giudice è fatta dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di sezione.

La dichiarazione d'urgenza per le cause già assegnate al giudice è fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.

Le cause di nuova instaurazione saranno assegnate (alle sezioni e ai giudici) solo in caso di positiva valutazione dell'urgenza di trattazione.

Modalità di trattazione dei procedimenti urgenti

I procedimenti la cui trattazione non è sospesa dovranno essere trattati con le seguenti modalità, che costituiscono "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*", ai sensi dell'art. 83, comma 7° lettera d) D.L. 18/2020.

- a) Tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dovranno essere trattate mediante scambio telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lettera h) D.L. citato.
- b) Questa modalità di trattazione dovrà essere adottata anche quando sia necessario assumere il giuramento del CTU, che, in quanto ausiliario del giudice, non può essere considerato un soggetto processuale autonomo. In questo caso sarà inviato alle parti e al CTU il quesito predisposto dal giudice, unitamente alle modalità per lo svolgimento dell'incarico; il CTU depositerà telematicamente la dichiarazione di impegno ex art. 193 c.p.c.
- c) La partecipazione personale delle parti all'udienza sarà ammessa solo se strettamente necessaria. Gli avvocati dovranno comunicare al giudice, nell'istanza di trattazione urgente, se e per quale motivo chiedono la partecipazione personale delle parti all'udienza.
- d) Qualora non sia possibile la trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice potrà disporre la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, ai sensi della lettera f), comma 7° art. 83.
- e) L'udienza, qualora non possa essere tenuta con le modalità di cui alle lettere a) e d), dovrà comunque essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e in aula udienza idonea a garantire il distanziamento tra tutti i presenti

Gestione delle udienze da celebrarsi in Tribunale con accessi a Palazzo Caccia

In relazione alla limitazione degli accessi a Palazzo Caccia si raccomanda il rispetto tendenziale degli accessi consentiti come già determinato. Per semplificare la gestione e porre comunque nelle condizioni di mantenere un ampio distanziamento si assegnano nel periodo emergenziale le aule al pian terreno:

- l'aula 8 alla Sezione Famiglia

- l'aula 9 alla Sezione Nona (allo stato comunque l'aula 9 non risulta prenotata nei giorni 24, 25, 27, 30, 31 marzo, 3, 6, 7, 10, 13, 14 aprile e pertanto, salvo verifica al momento della fissazione può essere utilizzata dalle altre Sezioni)

- aule 29, 30, 31 alle altre Sezioni

Sia con riferimento all'utilizzazione delle aule sia in generale per il tendenziale rispetto degli accessi complessivi sul settore civile i Presidenti di Sezione (particolarmente quelli delle Sezioni I, II, III, IV, Lavoro, VI, VIII) coordineranno tra di loro la fissazione delle udienze con accesso, ottimizzando in ogni caso la distribuzione su 5 giorni a settimana e su fasce orarie.

In relazione alla limitatissima possibilità di assistenza dei Servizi Informatici si consiglia di gestire comunque le udienze sul portatile *off line* ed effettuare alla fine dell'udienza i depositi.

Comunicazione della trattazione e delle sue modalità

Per i procedimenti dichiarati di urgente trattazione – su istanza di parte o d'ufficio, compresi quelli già segnalati come urgenti nelle comunicazioni inviate dai Presidenti di sezione al Presidente del Tribunale – il giudice farà comunicare alle parti un provvedimento con l'indicazione:

- della avvenuta dichiarazione d'urgenza;
- della data e ora in cui l'udienza sarà trattata;
- delle modalità di trattazione prescelte (come da punto che precede);
- dei soggetti ammessi a partecipare all'udienza;
- in caso di trattazione scritta, dei termini per il deposito delle note scritte;
- in caso di trattazione da remoto, delle modalità del collegamento e delle altre indicazioni di cui alla lettera f) comma 7° D.L. 18/2020.

Indicazioni finali

Non saranno esaminate istanze dei professionisti trasmesse con modalità diverse dal deposito telematico.

Considerata la sospensione *ex lege* anche dei termini per l'adozione dei provvedimenti, e considerata la necessità di ridurre al minimo essenziale l'attività degli uffici, i magistrati non depositeranno atti diversi da quelli concernenti le cause non sospese.

Le udienze che non si sono tenute perché sospese ai sensi del D.L. 18/2020 saranno nuovamente fissate con decreti emessi d'ufficio dal giudice a partire da data successiva alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

Si comunichi a **tutti** i Magistrati togati ed onorari del Tribunale

23 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

(firmato digitalmente)